



CITTÀ DI TRECCATE

PROVINCIA DI NOVARA

Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria di prima convocazione.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 09.30, in una sala della sede municipale, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica.

Presiede il Sig. Andrea Crivelli, Consigliere Anziano

Assiste il Segretario Generale, Dott. Carmen Cirigliano

<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.	<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.
1	RUGGERONE Enrico – Sindaco	X	-	12	LEONE Barbara	X	-
2	ALMASIO Pier Paolo	X	-	13	LOCARNI Edoardo	-	X
3	BINATTI Federico	-	X	14	MOCCHETTO Pietro	-	X
4	CANETTA Rossano	-	X	15	PUCCIO Isabella	X	-
5	CAPOCCIA Giorgio	X	-	16	SANSOTTERA Filippo	X	-
6	CARABETTA Rosario	X	-	17	VARISCO Roberto	-	X
7	CASELLINO Tiziano	-	X				
8	CORTESE Gianfranco	X	-				
9	COSTA Francesca	X	-				
10	CRIVELLI Andrea	X	-				
11	DATTILO Federico	X	-				

Totale: Presenti 11 - Assenti 6

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Marchi A. - Rosina G. - Zeno M. - Villani D. - Uboldi M.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Consigliere Anziano dichiara valida l'adunanza e dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) PER L' ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO** l'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214 che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012, dell'I.M.U. - Imposta Municipale Propria - di cui al D.Lgs 14.03.2011 n. 23 articoli 8 e 9;
- PREMESSO** che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- DATO ATTO** che il Decreto Legge sopra citato fissa:
- all'art. 13 comma 6 l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento stabilendo che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
 - all'art. 13 comma 7 l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di modifica, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
 - all'art. 13 comma 8 l'aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazione dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, con possibilità di modifica in diminuzione fino allo 0,1 per cento;
- RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2011 che fissa al 31.3.2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 prorogando quanto disposto dall'art. 151, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, che prevede come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno successivo;
- DATO ATTO** che il termine di cui sopra è differito al 30 giugno 2012 per effetto della Legge n. 14 del 24.02.2012, Legge di conversione del D.L. 216 del 29.12.2011 (Milleproroghe), pubblicata il 27.2.2012;
- VISTO** l'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 comma 1,3,5 e 6 del D.Lgs 504/92 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che è riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione della abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

VISTO altresì l'art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede per l'anno 2012 e successivi l'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro;

RITENUTO - di incrementare dello 0,11 per cento l'aliquota di base dell'imposta sopra citata come di seguito evidenziato:

ALiquota di base	0,76 per cento
AUMENTO	0,11 per cento
ALiquota da applicare	0,87 per cento

- inoltre di non aumentare o diminuire l'aliquota prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- infine di non ridurre l'aliquota prevista per legge per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

RITENUTO di iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 al titolo I dell'entrata categoria 1, entrate tributarie, l'importo di euro 4.800.000,00;

DATO ATTO che l'art. 4, comma 12-bis del D.L.16/2012 recita "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo";

SENTITA la relazione del Consigliere Almasio P. P. e l'intervento del Consigliere Capoccia G. riportati nella trascrizione integrale della registrazione degli interventi della seduta odierna;

VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

- VISTI i pareri favorevoli (in atti) in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- VISTI gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale;
- DATO ATTO che il Consigliere Comunale Almasio P.P. si allontana dall'aula poco prima della votazione;
- CON votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 8 e voti contrari n. 2 (Capoccia G., Crivelli A.) su n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1 -
- di incrementare dello 0,11 per cento l'aliquota di base dell'imposta sopra citata come di seguito evidenziato:

ALIQUOTA DI BASE	0,76 per cento
AUMENTO	0,11 per cento
ALIQUOTA DA APPLICARE	0,87 per cento
 - inoltre di non aumentare o diminuire l'aliquota prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
 - infine di non ridurre l'aliquota prevista per Legge per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 2 - di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 12-bis del D.L.16/2012 "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo";
- 3 - di rinviare, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto, alle norme di legge vigenti;
- 4 - di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Consigliere anziano

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 11 su n. 11 consiglieri presenti
(si dà atto che è rientrato in aula il Consigliere Almasio P.P.) e n. 11 votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Andrea Crivelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmen Cirigliano

Copia conforme all'originale,

Lì, 03 LUG. 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Tiziana Pagani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 03 LUG. 2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione all'albo e, pertanto, fino al 17 LUG. 2012

Lì, 03 LUG. 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Tiziana Pagani

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 03 LUG. 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Tiziana Pagani